

**ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI**  
**SEZIONE AIGA LODI**  
**REGOLAMENTO**



**PREMESSA**

Lo Statuto Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati stabilisce che le sezioni non devono sottoporre agli Organi Nazionali il proprio Regolamento per ottenerne l'approvazione, ma sono tenute esclusivamente ad adottare strumenti regolatori compatibili con esso in ossequio al dettame statutario *“tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale approva la costituzione delle sezioni. Ogni sezione può adottare un Regolamento compatibile con il presente statuto”*. Inoltre, stante le norme indefettibili dello Statuto Nazionale è concesso agli organismi territoriali ampia discrezionalità nelle scelte, le quali possono prevedere tanto una disciplina più restrittiva quanto più estensiva tese al miglior funzionamento della locale sezione e, dunque, dell'Associazione tutta. Ciò premesso, la Sezione di LODI, redige il presente regolamento di sezione compatibile ed in linea con lo Statuto Nazionale nonché fondante, sulla piattaforma statuto e regolamento di sezione presente sul sito istituzionale Aiga.

**PARTE PRIMA**

**Costituzione, scopi, patrimonio e soci**

**ART. 1 – COSTITUZIONE**

1. E' costituita, con atto del 25 marzo 2021, la sezione di LODI dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all'AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) con sede presso l'Ordine degli Avvocati di Lodi c/o Palazzo di Giustizia, Viale Milano, n. 2, Lodi.
2. Il presente regolamento disciplina l'attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.
3. In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto prevalgono quest'ultime.

**ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA'**

1. Gli scopi e l'attività della Sezione sono i seguenti:
  - a) tutelare i diritti dell'avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonché agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense;
  - b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;
  - c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;
  - d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;
  - e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l'AIGA;
2. Per raggiungere tali scopi, la Sezione organizza attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda

di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

### **ART. 3 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Sezione è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.
2. La gestione del patrimonio viene attuata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente Statuto.
3. La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.

### **ART. 4 - SOCI E QUOTE**

1. L'Associazione si compone di Soci fondatori, effettivi, sostenitori, onorari, e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione. Sono considerati Soci sostenitori coloro i quali, pur avendo superato l'età massima prevista dallo Statuto nazionale per conseguire e mantenere la qualifica di Socio effettivo, risultano iscritti su loro domanda alla Sezione, previa verifica della sussistenza, in capo agli stessi, degli ulteriori necessari requisiti previsti dallo Statuto nazionale. Il Consiglio Direttivo della Sezione ( in breve CDS ) può proporre al Congresso di deliberare la iscrizione, quale socio d'onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione e, quale socio benemerito, di quelle persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i Soci effettivi hanno l'elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione che, invece, non è dovuta dai soci d'onore.
2. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età (fatta salva la possibilità di iscriversi come Socio sostenitore), siano liberamente esercenti a tempo pieno ed iscritti presso il Registro dei praticanti ovvero l'Albo degli avvocati del Tribunale di Lodi ovvero che abbiano una sede secondaria presso il Circondario del Tribunale di Lodi. Il numero dei Soci della Sezione è illimitato.
3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta, con allegato versamento della prima quota annuale, al CDS che delibera a maggioranza semplice entro la prima seduta utile, dandone comunicazione immediata all'aspirante iscritto. In caso di mancata comunicazione entro i successivi trenta giorni, l'iscrizione si intende comunque accettata. In caso di rigetto, l'aspirante può inoltrare nuovamente la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.
4. L'iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. La quota sociale fa riferimento all'anno solare (01/01 – 31/12) in corso. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente invita il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 15 giorni con avvertenza che in caso contrario il CDS ne delibererà la decadenza.
5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal CDS, per dimissioni o, limitatamente ai soci effettivi, per compimento del 45° anno di età. In quest'ultimo caso il socio che rivesta una carica nell'Associazione la conserva sino al termine del proprio mandato e comunque non oltre il Congresso ordinario successivo al compimento del 45° anno di età.
6. Il CDS può deliberare l'espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Regolamento o agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale, previa audizione

del diretto interessato. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

7. Il socio che intende cessare di far parte dell'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di Sezione, restando comunque tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso. Analogamente, per tutti gli altri casi di cessazione del rapporto associativo resta dovuta la quota per l'anno in corso.

## PARTE SECONDA

### Organi, funzioni ed adempimenti

#### ART. 5 – ORGANI DELLA SEZIONE

1. Sono Organi della Sezione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio Direttivo di Sezione (CDS);
  - c) I Consiglieri nazionali della Sezione;
  - d) l'Assemblea dei Soci;
  - e) La Consulta dei Praticanti.

#### ART. 6 – PRESIDENTE E CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il **Presidente** ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca il CDS, e l'Assemblea dei soci; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell'Associazione (in particolare, di quelli previsti dallo Statuto Nazionale a suo carico riguardanti il versamento annuale delle quote al Tesoriere Nazionale e le comunicazioni per le elezioni congressuali da effettuare al Segretario Nazionale, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nello stesso Statuto); cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovrintende a tutte le attività dei componenti del CDS e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il CDS, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente regolamento.

2. Il **Vicepresidente Vicario** coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione. Il **Vicepresidente** coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente e del Vicepresidente Vicario, lo sostituisce fino a nuova elezione.

3. Il **Segretario** provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione della Sezione (di cui, tra l'altro, cura periodicamente l'aggiornamento della mailing-list) nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento dell'elenco dei soci.

4. Il **Tesoriere** è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità della Sezione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al CDS; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.

#### ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE (CDS)

1. Il **CDS** è composto da un minimo di 6 a un massimo di 9 membri, tra cui il Presidente (che lo presiede), il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, il Coordinatore della Consulta dei Praticanti, ove previsto, e gli altri Consiglieri e gli eventuali Consiglieri Nazionali (uno per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° a 281, 5° a 361).
2. I membri del CDS, decadono dalla carica, previa dichiarazione del CDS, in caso di 3 assenze consecutive non giustificate alle riunioni del CDS.
4. Il CDS è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con avviso inviato almeno 5 giorni prima o, in caso di urgenza, ad horas, ed indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione può avvenire a mezzo e-mail o p.e.c. o altro mezzo idoneo. Delle riunioni e delle delibere si redige processo verbale in apposito registro tenuto dal Segretario.
5. Le riunioni del CDS possono tenersi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista tra le precedenti. In caso di riunione in modalità telematica o mista, unitamente all'avviso di convocazione viene inviato anche il link per il collegamento.
6. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tutti i componenti, ivi compresi i Consiglieri nazionali, hanno diritto di voto, che può essere esercitato anche via e-mail, p.e.c. o altro mezzo idoneo, in caso di impossibilità a presenziare o in caso di urgenza. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le delibere sono impugnabili secondo le modalità dettate dallo Statuto nazionale.
7. Il mandato del componente del CDS ha durata biennale e segue le norme previste dallo Statuto in relazione alla sessione congressuale. In ogni caso il Consiglio decade con il Presidente.
8. Il Consiglio:
  - a) nomina, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché gli eventuali Consiglieri Nazionali. Tali cariche possono essere rinnovate nel corso del mandato del CDS, con la stessa maggioranza, esclusivamente in caso di dimissioni volontarie;
  - b) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell'Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea; delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l'o.d.g.; mantiene i contatti con il COA, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;
  - c) approva il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea;
  - d) stabilisce l'ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;
  - e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell'Assemblea.
9. Il CDS può deliberare l'adozione di linee guida/vademecum riguardanti le specifiche logistiche di cui agli adempimenti relativi ai vari compiti della Sezione, nonché qualsiasi altra regola pratica relativa alla vita della Sezione.
10. Il Consiglio, inoltre, può istituire commissioni e delegare singoli soci per lo svolgimento di attività diverse da quelle attribuite dal Regolamento agli Organi del CDS.

## **ART. 8 – ASSEMBLEA**

1. L'assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di maggio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.



2. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o, in alternativa, da 1/3 dei componenti il CDS o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote, mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, a mezzo e-mail o p.e.c. o altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima della sua celebrazione.
3. L'assemblea può tenersi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista tra le precedenti. In caso di riunione in modalità telematica o mista, unitamente all'avviso di convocazione viene inviato anche il link per il collegamento.
4. L'assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo politico- programmatico dell'Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli.
5. L'assemblea elegge i consiglieri del CDS, ivi compresi gli eventuali consiglieri nazionali, a scrutinio segreto. Ogni votante potrà esprimere fino ad un massimo di nove preferenze. A parità di preferenze, viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione o, in subordine, di età.
6. In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell'Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con 3 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il CDS o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote.
7. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono impugnabili secondo le modalità dettate dallo Statuto nazionale.
8. Nelle assemblee è ammesso il voto per delega. La delega deve indicare i dati completi del delegante, del delegato, che può essere solo altro socio con diritto di voto, e la data e l'oggetto dell'assemblea. Ogni associato può raccogliere un massimo di tre deleghe. Il voto per delega è in ogni caso escluso per l'elezione degli Organi della Sezione.

#### **ART. 9 – CONSULTA DEI PRATICANTI**

La Consulta dei Praticanti è l'organo dell'Associazione che, ove costituito, rappresenta tutti i Praticanti Avvocati iscritti. Nel rispetto e nei limiti del presente Statuto, essa ha facoltà di analizzare i problemi dei praticanti, nonché di avanzare proposte al CDS che riguardino l'attività degli stessi.

Essa deve essere obbligatoriamente convocata e consultata dal Presidente e dal CDS quando l'associazione debba trattare con le istituzioni qualsiasi materia attinente con la pratica forense.

La Consulta è presieduta dal Presidente dell'associazione su propria iniziativa o su iniziativa del Coordinatore della Consulta o su richiesta al CDS di almeno 1/3 dei membri della Consulta, con avviso inviato almeno 5 giorni prima ed indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione può avvenire a mezzo e-mail o p.e.c. o altro mezzo idoneo.

La Consulta elegge al proprio interno il Coordinatore della Consulta dei Praticanti, il quale è anche membro con diritto di voto del CDS il cui incarico ha durata biennale e cessa con la perdita della qualifica di socio o di Praticante Avvocato. Egli ha la funzione di rappresentare in seno al CDS la Consulta dei praticanti.

### **PARTE TERZA**

#### **Adempimenti verso gli Organi Nazionali**

#### **ART. 10 - ADEMPIMENTO DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente trasmette al Segretario Nazionale l'elenco degli iscritti e versa al Tesoriere Nazionale la quota per ogni iscritto di cui all'elenco secondo l'ammontare stabilito dal CDN;

2. Ai sensi dello Statuto di Aiga Nazionale, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto del CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L'elettorato attivo è comunque garantito se, all'atto dell'esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg ed il Presidente di Sezione ne ha dato comunicazione al segretario Nazionale almeno 5 gg prima.

#### **11 – ASSEMBLEA PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CDS E DEI DELEGATI AL CONGRESSO.**

1. Nel periodo fra l'inizio della sessione congressuale (che si ha con la convocazione del Congresso mediante avviso scritto da comunicarsi alle Sezioni almeno 150 gg prima del suo inizio) ed almeno 20 giorni prima dell'inizio del Congresso Ordinario, la Sezione deve tenere l'assemblea per la elezione diretta del Presidente, del CDS e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione, oltre che dei delegati al Congresso.

2. Ai sensi dello Statuto, nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale - dandone comunicazione al Segretario nazionale entro 15 gg dalla elezione. Alla prima sessione congressuale, successiva a tale elezione, si procederà comunque al rinnovo delle cariche.

3. Fino al ventesimo giorno prima della data fissata per l'inizio del Congresso, il Presidente deve comunicare al Segretario Nazionale: a) la composizione del direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali; b) i nominativi dei delegati al Congresso (1 ogni 10 iscritti) ed i supplenti, in numero pari agli effettivi, nominati dalla Assemblea sezionali.

\*\*\*

### **PARTE QUARTA**

#### **Elezioni**

#### **ART. 12 - ELEZIONI NELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente della Sezione, 8 consiglieri del CDS e 3 membri supplenti, nonché gli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente. Il numero dei Consiglieri nazionali da eleggere è determinato in base ai criteri stabiliti dallo Statuto Nazionale e di esso ne è data comunicazione con la convocazione dell'Assemblea.

2. Per esercitare l'elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento della quota ed essere iscritti da almeno 3 mesi. A parità di preferenze viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.

3. Il Presidente – e, in caso di anticipata cessazione dalla carica, il Vicepresidente -, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente l'assemblea ordinaria, altrimenti quella straordinaria, per le elezioni. Il Presidente provvede allo stesso modo nel caso di anticipata cessazione dalla carica di consigliere nazionale e qualora, in caso di anticipata cessazione del consigliere di Sezione, il subentro dei consiglieri supplenti non sia sufficiente ad integrare completamente il CDS.

4. Le candidature vanno presentate al Segretario entro il ventesimo giorno dalla data di celebrazione dell'assemblea elettorale e devono essere presentate in una lista comprendente la indicazione di un nominativo candidato alla Presidenza, di n. 8 nominativi candidati effettivi (e 3 nominativi candidati supplenti) al CDS, nonché dei nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali cui la Sezione ha diritto.

5. I candidati possono presentare la propria candidatura solo in una lista; in caso contrario si intende valida la candidatura indicata nella lista presentata per prima. La lista incompleta non viene posta ai voti. Sono eletti i componenti della lista che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio dopo 15 giorni.

#### **ART. 13 - ELEZIONE NEL CDS**

Il Presidente, convoca il primo CDS entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta, su proposta del Presidente, o su eventuale indicazione dei consiglieri, il CDS nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente, Segretario ed il Tesoriere. Allo stesso modo nomina i componenti della Consulta che abbiano rivestito una carica nel CDS e dichiara la completa composizione della Consulta stessa.

#### **ART. 14 – ELEZIONI NELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLA REGIONE**

Il Presidente, immediatamente dopo la elezione della Giunta Nazionale, partecipa all’assemblea convocata dal Presidente della sezione capoluogo di regione, in occasione e nella stessa sede del primo CDN, per eleggere il Coordinatore Regionale che dà immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale.

### **PARTE QUARTA**

#### **Incompatibilità e rotazione degli incarichi**

#### **ART. 15 – INCOMPATIBILITA’**

1. La carica di Presidente della Sezione (al pari di quella di Presidente Nazionale) è incompatibile con la carica di Presidente del COA, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi.

#### **ART. 16 - INELEGGIBILITA’ e ROTAZIONE**

1. I membri del CDS che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta.

### **PARTE QUINTA**

#### **Rendiconto economico e finanziario**

#### **ART. 17 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal CDS, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

### **PARTE SESTA**

#### **Norme finali**

## ART. 18 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Per le modifiche occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea anche in seconda convocazione. Possono essere discusse solo le modifiche preventivamente vagliate dal CDS.
3. In caso di scioglimento della Sezione, l'Assemblea nomina un liquidatore e stabilisce la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione. Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i 2/3 degli iscritti.

